



Dicembre 2017

In questo numero

- 1 Sport Bonus e Compensi Sport
- 1 SSD Lucrativa
- 2 Attività interesse generale
- 2 Attività Commerciale ETS
- 3 Speciale – Nuovo Registro CONI
- 4 Terzo Settore – I controlli e le sanzioni
- 4 Prossime scadenze

Novità – Sport Bonus e Compensi Sportivi

La Legge di Bilancio 2018 (la Ex Finanziaria) in corso di approvazione in queste ore in Parlamento prevede diverse novità di rilevante impatto per le Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Innanzitutto si prevede l'innalzamento da 7.500€ a 10.000€ della fascia esente da imposte ed addizionali dei noti Compensi Sportivi (Art 67, co. 1, Lett M TUIR) corrisposti agli sportivi dilettanti a decorrere dal 01.01.2018

Viene inoltre introdotto lo SPORT BONUS:

A tutte le imprese viene riconosciuto un credito di imposta del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% degli importi annui erogati ad ASD come erogazioni liberali (con un massimo di 40.000€) al fine di effettuare nel corso del 2018 interventi di ristrutturazione di impianti sportivi pubblici oppure in concessione da parte di enti pubblici alle ASD.

Tale credito di imposta potrà essere utilizzato in tre anni in quote annuali di pari importo solamente in compensazione con altre imposte da versare.

Ad esempio una società con un fatturato di 5.000.000€ potrà usufruire di un bonus pari a 15.000€ da compensare in tre anni.

Società Sportiva Dilettantistica Lucrativa

Una rilevante novità della Legge di Bilancio 2018 è la creazione della Società Sportiva Dilettantistica Lucrativa, elemento che sovrverte i dogmi del Divieto di indiretta distribuzione degli utili sociali e l'obbligo di reinvestire tali utili nelle attività istituzionali.

Tale novità ha scatenato notevoli polemiche tra gli addetti al settore, ma non entreremo nel merito della polemica limitandoci a descrivere il funzionamento di questa nuova possibilità.

Potranno essere costituite SSD Lucrative utilizzando tutte le forme giuridiche previste dalla normativa quindi non solo Srl ma anche SNC, Sas e così via.

Lo Statuto dovrà indicare la dicitura di SSD Lucrativa, ma anche l'obbligo di prevedere all'interno delle strutture sportive *"in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un laureato in scienze motorie con la qualifica di direttore tecnico."*

Questi enti non potranno usufruire della Legge 398/1991 ma potranno beneficiare di una riduzione dell'IRES del 50% (che sarà quindi pari al 12%), mentre è stata prevista un'agevolazione sull'IVA che viene ridotta al 10% ma solo per le attività svolte all'interno di impianti sportivi di proprietà.

Sarà ad ogni modo necessario che le FSN e gli EPS recepiscano nei loro regolamenti tale nuova forma giuridica.

*Le SSD Lucrative:
un'opportunità da
cogliere?*

Riforma - Le Attività di Interesse Generale

La Riforma del Terzo Settore prevede un rilevante cambiamento per quanto riguarda lo svolgimento di attività commerciale o decommercializzata in quanto viene superata la precedente definizione di attività istituzionali, commerciali e decommercializzate.

La normativa ha previsto un elenco tassativo di 26 attività considerate "attività di interesse generale". Tra le varie, possiamo considerare le seguenti come preminenti:

- Interventi e servizi sociali
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- interventi per la salvaguardia dell'ambiente
- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

Viene superato il concetto di Attività Istituzionale

Le attività elencate potranno essere svolte con modalità commerciali oppure non commerciali, l'articolo 79 del Codice spiega cosa significa questa nuova definizione, in quanto ora non rileva più in via principale se l'attività viene svolta nei confronti di soci, tesserati o terze parti

Riforma - L'Attività Commerciale degli ETS

L'accezione di attività "non commerciale" non è più di facile interpretazione come la precedente normativa aveva predisposto in quanto il Codice ha introdotto il nuovo concetto di "attività di interesse generale" ed ha abolito il comma 3 dell'art 148 TUIR che prevedeva la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare alle attività istituzionali.

Si definisce ora come non commerciale l'ente che svolge in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale con modalità non commerciali previste dall'elencazione tassativa di 26 attività riportate all'articolo 5.

Le attività di interesse generale sono considerate non commerciali se:

- svolte a titolo gratuito
- dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto conto anche degli apporti economici da parte delle amministrazioni di cui sopra o di quote di partecipazione alla spesa.

Cosa si intende ora per Attività Commerciale?

Anche il concetto di "costo effettivo" è una novità nel panorama fiscale delle associazioni. Secondo un'interpretazione letterale questo comma prevede che l'ente che persegue le finalità di cui all'art 5 possa considerarle non commerciali solo quando l'attività viene svolta o gratuitamente o in perdita con la sola copertura parziale delle spese di diretta imputazione per la realizzazione dell'attività senza considerare tutte le altre spese di gestione dell'associazione che non hanno un diretto riscontro nell'attività istituzionale svolta.

Se fosse effettivamente così verrebbe immobilizzata l'attività di qualsiasi ente poiché nessuno realizzerà attività o gratuitamente o in perdita, salvo escamotage "all'italiana" per mascherare i compensi. Attendiamo importanti chiarimenti in merito a questo punto.

Speciale – Registro CONI 2.0 obbligatorio dal 2018

In questi giorni le Associazioni Sportive hanno ricevuto dal CONI una comunicazione in cui si ricorda che il 1 gennaio 2018 debutterà il Registro delle Società ed Associazioni Sportive 2.0

L'iscrizione al Registro come ben saprete è obbligatoria per tutte le ASD e le SSD al fine di usufruire dei benefici fiscali previsti dalla normativa in quanto il CONI è l'unico ente certificatore riconosciuto e lo scopo è che possano beneficiare delle agevolazioni fiscali e previdenziali solo gli enti che in maniera genuina praticano attività sportive che rientrano nell'elenco delle discipline riconosciute.

Dal 2018 questo Registro cambierà completamente tanto che sarà obbligatorio procedere ad una nuova iscrizione inserendo ex-novo tutti i dati presenti in precedenza, a cui si aggiungeranno numerose novità.

Con il 1 gennaio quindi tutte le ASD/SSD dovranno registrarsi sulla nuova piattaforma nella quale sarà poi possibile caricare prima di tutto gli Statuti registrati, i rendiconti ma anche caricare altri documenti quali convocazioni e verbali dell'Assemblea e del Consiglio rendendo il sito una sorta di software gestionale.


Lo scopo del nuovo Registro sarà quello di poter dimostrare in caso di verifica la natura di reale ente sportivo in quanto i dati pubblicati saranno utilizzabili da Agenzia delle Entrate ed INPS come base per iniziare le verifiche ispettive. Se i documenti pubblicati, unitamente allo Statuto conforme alla normativa attuale, al rendiconto annuale ed al Modello EAS saranno ritenuti sufficienti, la verifica potrebbe concludersi senza le conseguenze attualmente ben note.

Conseguentemente le convocazioni ed i verbali che verranno caricati sulla piattaforma potranno essere un ausilio in caso di controlli e se il registro offrirà effettivamente tali possibilità il consiglio è quello di utilizzarlo appieno.

Ulteriore novità: diventa di rilevantissima importanza la mail di riferimento che verrà indicata dall'Associazione/Società Sportiva al momento dell'iscrizione in quanto il CONI comunicherà relative indicazioni attraverso tale indirizzo e se l'ASD/SSD non risponderà entro 15 giorni verrà cancellata con effetto immediato dal Registro, perdendo tutte le agevolazioni connesse.

Ricordate quindi di effettuare le pratiche di iscrizione non appena possibile ad inizio gennaio 2018 e di stampare il Certificato di Affiliazione CONI per l'anno 2018 in quanto senza tale Certificato ma soprattutto senza il riconoscimento CONI non avete diritto alle agevolazioni fiscali e non potrete essere considerati una ASD ma una semplice associazione culturale perdendo ogni agevolazione come i compensi sportivi o le detrazioni sui corsi frequentati dai ragazzi fino ai 18 anni.

Da ultimo si attende una Circolare CONI che estenda le discipline sportive riconosciute agli ambiti attualmente esclusi come Yoga, Pole dance, Crossfit, Pilates ecc. Se così non fosse da gennaio 2018 tali discipline non saranno considerabili attività sportive e non godranno più delle attuali agevolazioni.



Le Federazioni attualmente non si sono ancora uniformate:

- Alcune chiedono prima di fine 2017 la copia degli Atti Costitutivi registrati per caricarli a sistema occupandosi personalmente della nuova iscrizione

- Altre invece rinviano il tutto al 2018 in attesa di istruzioni

- Altre ancora non aiuteranno le ASD nella gestione del nuovo Registro CONI

Contattate la vostra FSN o EPS di riferimento per avere informazioni da parte loro su cosa dovrete o non dovrete fare

Terzo Settore – I controlli e le sanzioni

I controlli previsti sugli ETS verranno effettuati dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Con la modifica della normativa e l'entrata in vigore del nuovo Codice del Terzo Settore tali controlli saranno sicuramente inaspriti e riguarderanno:

- la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al RUNTS;
- il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al RUNTS;
- il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali derivanti dall'iscrizione al registro;
- il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali.

Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, dispongono i controlli amministrativi e contabili necessari a verificarne il corretto utilizzo.

La funzione di vigilanza, esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è finalizzata a verificare il funzionamento del sistema di registrazione degli ETS e del sistema di controlli al fine di assicurare una corretta osservanza del nuovo Codice del Terzo Settore.

LE SANZIONI

In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve denominate ad un qualsiasi componente di un organo associativo dell'ente, anche in caso di recesso o scioglimento del rapporto associativo con l'Ente, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell'ETS che hanno commesso la violazione o che hanno concorso ad essa, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 €.

In caso di devoluzione del patrimonio effettuata in assenza o in deformità del parere dell'ufficio del RUNTS, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell'ETS che hanno commesso la violazione o che hanno concorso ad essa, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 €.

Chiunque utilizzi illegittimamente la menzione "ETS", "Odv" e "Aps" è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 €. Tale sanzione è raddoppiata se l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi erogazione di denaro o altre utilità.

Prossime scadenze

Aggiornamento Registro 398 IVA 15 dicembre

Versamento saldo IMU e TASI 18 dicembre

NOVEMBRE 2017

l	m	m	g	v	s	d
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

DICEMBRE 2017

l	m	m	g	v	s	d
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

GENNAIO 2018

l	m	m	g	v	s	d
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				